

Giurisdizione civile - giurisdizione in generale - difetto di giurisdizione - Camera dei Deputati - Gara indetta per l'affidamento di un appalto di servizi - Esclusione di un concorrente - Controversia relativa - Eccezione di autodichia - Obbligo del giudice adito di promuovere conflitto di attribuzione - Esclusione - Conseguenze.

In caso di impugnativa dell'atto di esclusione di un concorrente da una gara indetta dalla Camera dei Deputati per l'affidamento di un appalto di servizi, a fronte dell'eccezione di autodichia dell'organo parlamentare, il giudice non è tenuto a sollevare il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte costituzionale, avendo il potere-dovere di stabilire se la situazione soggettiva oggetto della controversia ricada nell'ambito della giurisdizione domestica della Camera, involgendone profili di autonomia o di indipendenza, o spetti a lui apprestare la richiesta tutela, secondo il regime giurisdizionale di diritto comune; resta ferma, in quest'ultimo caso, la possibilità per la Camera dei Deputati di promuovere il suddetto conflitto ove lamenti che il giudice adito, decidendo il merito della controversia, o la Corte di cassazione, pronunciando sul ricorso per difetto assoluto di giurisdizione, abbiano concretamente interferito con le sue prerogative.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 15236 del 12/05/2022 (Rv. 664662 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041

Corte

Cassazione

15236

2022